REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (FORSU)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/2017

SOMMARIO

TITOLO I – LINEE GUIDA

Art.1 Oggetto del regolamento

Art.2 Soggetti interessati e campo di applicazione

Art.3 Definizioni

Art.4 Finalità del compostaggio domestico

Art.5 Materiali compostabili

Art.6 Materiali non compostabili

Art.7 Competenze dell'unione dei comuni

Art.8 Competenze del cittadino

Art.9 Metodo di compostaggio consentiti

Art.10 Metodo di utilizzo e richiesta della compostiera

Art.11 Verifiche

TITOLO II – CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO

DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARI

Art.12 Condizioni generali per accedere all'agevolazione della TARI prevista per la pratica del compostaggio domestico

Art.13 Osservanza di altre disposizioni in materia

Art.14 Modalità di adesione al compostaggio domestico

Art.15 Cessazione

Art.16 Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio

Art.17 Entrata in vigore

Premesssa

Le sostanze organiche di scarto (foglie, rami, spoglie di animali, etc.), nei cicli naturali, vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio ricrea, accelerandolo, le condizioni per l'avvio di tale processo e consente di ridurre, con notevole risparmio economico ed ambientale, la quantità di rifiuti da smaltire (conferire i rifiuti organici in discarica non solo crea problemi ambientali, ma impedisce la restituzione alla terra di ciò che le è stato sottratto.) Tali sostanze organiche, infatti, rappresentano circa un terzo dei rifiuti solidi urbani ed il loro recupero consente di perseguire i seguenti obiettivi:

⎪ dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo cosi i relativi costi;

⎪ ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;

⎪ garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici); ciò significa avere la massima salute e vitalità dell'orto o del giardino, nonché dei fiori in vaso.

Perché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, c'é la necessita di una costante presenza di ossigeno durante l'intero processo; la buona ossigenazione é infatti la garanzia dell'assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.

Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica di compostaggio presso le utenze domestiche presenti sul territorio comunale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti.

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, per le utenze domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento della frazione organica dei rifiuti in autonomia.

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Santi Cosma e Damiano che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli del presente regolamento.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.

Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione dell'istanza, avranno diritto ad usufruire di un'agevolazione sul pagamento della TARI nella misura percentuale che sarà definita dai Comuni in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2018 e seguenti.

T I T O L O I
LINEE GUIDA

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

Le norme contenute nel presente regolamento riguardano:

⎪ le modalità di gestione comunale e di interfaccia con gli utenti del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili e l'utilizzo da parte dei privati cittadini di compost;

⎪ le modalità di realizzazione della pratica del compostaggio domestico;

⎪ i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale;

⎪ le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;

⎪ i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;

⎪ le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;

⎪ gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;

Articolo 2
Soggetti interessati e campo di applicazione

Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero del Comune di Santi Cosma e Damiano.

I Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del suddetto Comune compresi coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 5, 6, 8, e 9 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente di settore.

Articolo 3
Definizioni

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle **piccole aree verdi** (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e **dall'attività domestica** (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti

rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere con alcune eccezioni descritte nel documento allegato.
3. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio N.U.

Articolo 4
Finalità del compostaggio domestico e collettivo
Il servizio di compostaggio domestico deve essere gestito con gli obiettivi di:
⎪ ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
⎪ incentivare il recupero della frazione organica recuperabile;
⎪ promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Il progetto pilota di Compostaggio Collettivo dà l'opportunità ad un gruppo di concittadini di gettare i loro scarti organici in un contenitore comune appositamente pensato per favorire il processo di biodegradazione della materia organica. Questa forma di gestione della materia organica si distingue dalla solita raccolta differenziata perché è un'iniziativa cittadina di piccola scala. La forza del progetto offre ai cittadini una piattaforma dove possono essere loro stessi a gestire una parte dei loro scarti di casa per poi godersi i molteplici benefici che ne derivano. Il compostaggio collettivo non richiede tecnologie estranee o costose, ed il Comune non viene interessato a riorganizzare la propria logistica per la raccolta. E' tuttavia un importante strumento per fare nascere nel cittadino una maggiore consapevolezza riguardo alla produzione dei rifiuti e lo aiuta ad accrescere un senso di responsabilità.
I progetti di compostaggio collettivo, come quelli di compostaggio domestico, vengono autogestiti dai cittadini, e sono indipendenti dai servizi di raccolta differenziata offerti dal Comune. I vantaggi di farlo in gruppo sono:
· Produrre un compost qualitativamente più ricco per la diversità degli scarti alimentari che arrivano alla compostiera;
· Condividere il proprio impegno settimanale di controllare il processo e la qualità del compost con altri concittadini;
· Permettere a chi non ha spazio per avere una compostiera domestica di poter fare comunque il compost;

· Fare parte di un progetto che dà l'occasione di socializzare e condividere il ciclo della trasformazione della natura.

Progetti come questo, nel giro di quindici anni hanno dimostrato essere efficaci sia per l'accresciuta sensibilizzazione ambientale che viene sviluppata nella città, che per la loro semplicità di startup e gestione. Di seguito viene riportato un elenco dei materiali necessari per il progetto e le varie fasi che lo compongono.

Materiali:

· Una serie di 4 compostiere di circa 2 metri quadri, e alte circa 1 metro. Chiusura delle stesse con un lucchetto (fornendo poi le chiavi ai partecipanti). Precauzione: I lucchetti sugli sportelli d'accesso sono una precauzione da rispettare per evitare che passanti possano gettare materie che possono compromettere la salute del compost e gli sforzi dei partecipanti.

· Materiale informativo (volantini e manifesti da dare agli interessati e/o da affiggere);

· Cartelli segnaletici ed informativi da affiggere nelle vicinanze delle compostiere e sulle compostiere stesse;

Fasi:

Scelta del sito su un'area non pavimentata di un'area a verde messa a disposizione dall'Amministrazione comunale in un sito di proprietà comunale;

Selezione per manifestazione di pubblico interesse dei nuclei familiari che vogliono partecipare all'iniziativa (max 15) per ogni sito messo a disposizione dall'Amministrazione che non hanno a disposizione un'area a verde disponibile.

Scelta di un responsabile rappresentante del gruppo di nuclei familiari a cui il Comune deve fare riferimento.

Articolo 5

Materiali compostabili

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "*frazione umida e verde":*

⎪ bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;

⎪ fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;

⎪ pane raffermo o ammuffito;

⎪ fondi di caffè, filtri di tè;

⎪ foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba, fibre naturali, fiori recisi;

⎪ rametti, trucioli di legno, cortecce e potature;

⎪ pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;

⎩ piccole quantità di cenere di legna;

⎩ gusci d'uova, penne volatili e capelli;

⎩ fazzoletti di carta, carta e cartone, fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette di carta (da compostare moderatamente e non imbevuti di detergenti o chimici in genere);

⎩ ecc… nel rispetto della normativa vigente;

Articolo 6

Materiali non compostabili

Si elencano di seguito i materiali non compostabili:

⎩ plastica, gomma, materiali sintetici;

⎩ vetro e ceramica;

⎩ riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;

⎩ legno trattato e/o verniciato;

⎩ farmaci;

⎩ pile esauste;

⎩ materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;

⎩ avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi[1];

⎩ lettiere di animali domestici e deiezioni animali;

⎩ piccoli quantitativi di ossi;

⎩ olio di friggitura;

⎩ tessuti, sostanze contenenti acidi;

≤ sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;

≤ in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;

≤ polistirolo, metalli, laterizi e calcinacci;

⎩ Qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 7

Competenze del Comune

Il Comune provvede a:

[1] ATTENZIONE: *Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, non ne è ammesso in quanto provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.*

1. organizzare il servizio di compostaggio domiciliare;
2. determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti compostabili;
3. stabilire il numero e tipologia dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
4. verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente regolamento.
5. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio, l'attuazione del programma di interventi finalizzati alla loro implementazione e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori.
6. redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.

Articolo 8

Competenze del cittadino

Il cittadino si impegna a:
1. avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti elencati al precedente art. 5;
2. applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità nelle modalità indicate al successivo art. 9.

Articolo 9

Metodi di compostaggio consentiti

Alle Utenze domestiche che aderiranno, é richiesto di effettuare il compostaggio domestico di tutta la frazione umida prodotta (scarti di cucina), unitamente alla frazione ligneo - cellulosica (potature, trucioli, foglie secche etc,) ed eventualmente agli sfalci d'erba o scarti dell'orto.
Il sito per il compostaggio domestico deve essere realizzato ad una distanza minima di **2 metri dal confine**, prevista dall'art. 889 del codice civile, consigliata di 10 metri dal confine, preferibilmente in luogo in penombra (al riparo da alberi che in inverno perdono le foglie ed in modo tale che in estate il sole non asciughi eccessivamente il cumulo).
Per evitare comunque problemi (soprattutto di vicinato), è necessario mantenere la distanza minima dai confini di **2 metri** prevista dall'art. 889 del codice civile ed è consigliabile mantenere una distanza di **10 metri dalle abitazioni**.
La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore **a due metri** dal confine della proprietà, **può essere inferiore**, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica.

La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, **non potrà essere inferiore a due metri**. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.

Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

In prossimità delle **abitazioni**: il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.

Il **composter** può essere localizzato anche in aree di proprietà comuni (nel caso di abitazione con massimo tre nuclei familiari), in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.

Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari (massimo tre), con una proporzione di 70 litri per ogni componente del nucleo familiare. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero di conferitori.

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Il Comune di Santi Cosma e Damiano, di concerto la Ditta Affidataria del Servizio di Igiene Urbana, promuoverà il compostaggio domestico anche attraverso la fornitura di composter e l'informazione alle utenze sulle modalità d'uso degli stessi.

Deve considerarsi, inoltre, che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria, per cui risulta necessario:

- non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno é stato consumato);
- rivoltare periodicamente il materiale, in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore é la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

I metodi per il compostaggio consentiti sono i seguenti:

1. Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale): *contenitore areato di capienze varie (da 400 a oltre 1000 litri), normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida; è consigliabile che il materiale al suo interno sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli. Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d'aria verso l'interno del contenitore. È buona regola usare minor quantitativi di scarti di cucina, soprattutto per quelli di origine animale ed il composter deve essere ubicato in luogo idoneo e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.*

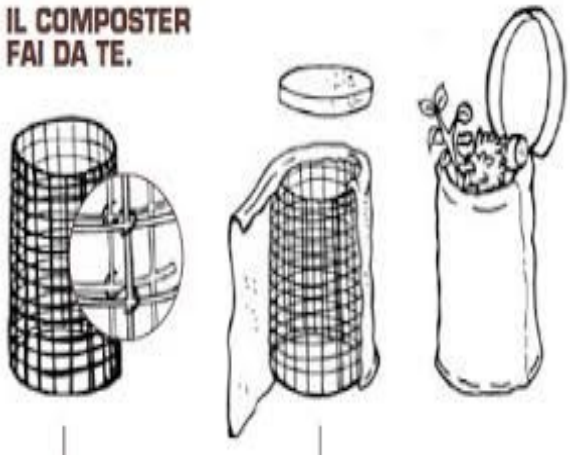

2. Cumulo: *ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 100 cm – 150 cm come base ed un'altezza compresa tra 50 cm e 150 cm;*

Il cumulo ha normalmente una forma "a trapezio" durante l'estate, per assorbire gran parte delle piogge e sostituire l'acqua evaporata ed una forma "a triangolo" durante l'inverno, per facilitare lo sgrondo delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo con scarsa evaporazione. La dimensione del cumulo deve tenere conto degli scarti a disposizione, facendo attenzione a non tenerli accumulati per periodi troppo lunghi (più alta d'inverno per trattenere il calore e più bassa d'estate, misura ideale cm 100 x 100). Se si dispone di molto materiale é molto meglio allungare il cumulo oppure costruirne un altro. II cumulo deve essere ricoperto con materiale isolante in grado di proteggere il materiale da compostare in periodi piovosi pur lasciandolo respirare: a tale scopo possono essere usati i teli in juta o tessuto-non tessuto, oppure uno strato di foglie o paglia di 5-10 cm. Possono essere usate anche coperture impermeabili, le

quali devono però essere asportate appena cessata la pioggia in modo da far riprendere lo scambio dell'aria con l'esterno. È consigliabile miscelare sempre gli scarti più umidi e più ricchi di azoto (sfalci d'erba, scarti di cucina) con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio (legno, foglie secche, cartone, paglia), alternandoli tra di loro in strati circa 2-5 cm. Tale miscelazione é necessaria soprattutto nella fase di avvio del cumulo (e dell'eventuale stoccaggio iniziale), per evitare di attirare animali in un momento in cui lo scarto è ancora fresco. Con il rivoltamento periodico si riuscirà poi ad avere una perfetta miscelazione dei diversi materiali. Il materiale va posto sul terreno nudo, smuovendo il terreno sottostante e formando il primo strato con materiale più grossolano (come rametti o residui di potatura), per assicurare un adeguato drenaggio ed una buona porosità alla base, per uno spessore di 10-15 cm (drenaggio al piede). Seguirà uno strato di materiale più fine (avanzi di cucina o sfalci di prato), ed eventualmente aggiungere letame maturo o attivatori di compostaggio (utili ma costosi e non indispensabili) in modo da evitare cattivi odori e la presenza di mosche, e quindi uno di materiale a bassa umidità (foglie secche, carta e cartone, residui di potatura ridotti in pezzi).

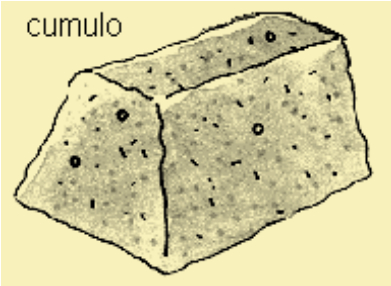

3. Cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento: *Compostiera artigianale autocostruita: contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con decoro;*

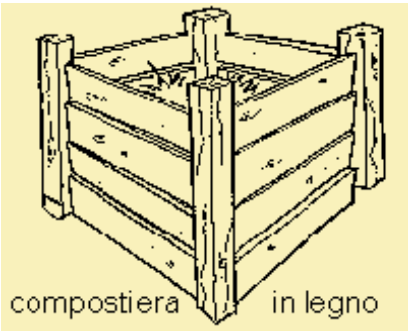

4. Concimaia o Buca: *si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo***;**

Al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di compostaggio domestico è necessario:

- Una buona aerazione del materiale per cui la compostiera deve permettere l'ingresso dell'aria da più punti, laterali e dal fondo;
- Effettuare i dovuti rivoltamenti del materiale;
- Effettuare periodicamente il controllo del materiale introdotto;
- Mantenere a livello idoneo la "temperatura di compostaggio" (35° - 60°).

Articolo 10

Metodi di richiesta e utilizzo della compostiera

La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito dal Comune, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

1. data di acquisizione al protocollo comunale;
2. numero componenti nucleo familiare;
3. Presenza annuale/stagionale;
4. altre considerazioni di opportunità a discrezione del Comune.

Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino o una superficie scoperta inferiore ai 30 mq.

E' possibile richiedere la compostiera in qualità di affidatari delle particelle comunali. In questo caso la compostiera deve essere utilizzata all'interno della particella e diviene sua dotazione indipendentemente dall'eventualità che cambi l'affidatario della particella stessa. Se il residente richiede la compostiera per il giardino dell'abitazione e anche in qualità di affidatario di una particella comunale deve indicare in un'unica domanda la doppia richiesta. Le compostiere destinate alle particelle comunali saranno affidate solo nel caso che le domande per le abitazioni siano inferiori al numero di compostiere disponibili.

E' possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente.

Articolo 11

Verifiche

Il Comune può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento (Allegato C).

Il Comune si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti all'isola ecologica) i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma a parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

T I T O L O II

CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARI

Articolo 12

Condizioni generali per accedere all'agevolazione della TARI prevista per la pratica del compostaggio domestico.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riservate a tutte le utenze comunali che praticano il compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani (FORSU), con le modalità del presente Regolamento; le suddette agevolazioni sul pagamento della TARI saranno applicate, al nucleo familiare dell'utente iscritto al ruolo, nella misura che sarà definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2017 e segg. Le stesse agevolazioni entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2018.

L'utente iscritto al ruolo che:

1. effettui il compostaggio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
2. rientra nella perimetrazione definita "area vasta" secondo il Progetto del Servizio Igiene;
3. è dotato, in comodato d'uso gratuito, della compostiera ovvero effettui il compostaggio domestico con una delle modalità descritte al precedente art.8; richiede l'agevolazione sul pagamento della TARI compilando l'apposita autocertificazione e si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'art. 3 punto 1.

La presentazione dell'istanza di agevolazione agisce quale autocertificazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio domestico dei rifiuti organici secondo le modalità indicate, e con i sistemi previsti, nel presente Regolamento. Il Comune ha 60 giorni di tempo per motivare l'eventuale diniego dell'istanza (es. documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola frazione verde e non degli scarti di cucina, ecc…).

II compostaggio domestico dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie su aree di proprietà private e nel rispetto delle distanze previste dall'art 8, o in disponibilità, pertinenziali ovvero adiacenti all'abitazione per cui si richiede l'agevolazione in quanto presupposto dell'agevolazione della tariffa rifiuti l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio ed il recupero, a fini agronomici, della frazione verde e organica prodotta. II luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

II richiedente deve dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione, la destinazione finale del compost prodotto, la quale dovrà essere compatibile alle attività di

giardinaggio, orticoltura, agricoltura. Non é ammesso l'utilizzo del compost prodotto in siti esterni al territorio comunale: il compost deve essere utilizzato su terreni di proprietà o in disponibilità.
Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà (all'interno degli spazi condominiali), è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico.
Nel caso di presenza di tale consenso, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo Compostatori, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il suddetto elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI.
Per le utenze del compostaggio collettivo di cui all'art. 4 che aderiscono alla manifestazione di interesse bandita dal Comune, il **Responsabile - rappresentante** nominato dai nuclei familiari aderenti al compostaggio collettivo per ogni singolo sito, dovrà effettuare per tutti i nuclei aderenti l'iscrizione unica all'Albo Compostatori, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il presente elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI.

Art. 6

II richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale del Comune o dell'Impresa Aggiudicatrice dell'affidamento dei servizi di igiene urbana o di altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. II personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente. In sede di sopralluogo potrà essere verificata la corretta selezione degli scarti in cucina da raccogliere in uno specifico contenitore da avere in prossimità dell'ambiente cucina.
Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico ovvero in difformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, l'agevolazione sarà revocata. In tal caso l'utente, che intenda ottenere nuovamente le agevolazioni tariffarie, dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.
II richiedente é tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, secondo le modalità del Progetto del Servizio Igiene Urbana e presso le eventuali isole ecologiche. Qualora sia accertato, a carico dell'utente, il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio domestico

correttamente effettuato, l'agevolazione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni. In tal caso l'utente, che intenda ottenere nuovamente le agevolazioni tariffarle, dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà al recupero del beneficio non spettante. Il nome e l'indirizzo delle famiglie che avranno aderito all'iniziativa sarà trasmesso alla Società che gestisce il Servizio di Nettezza Urbana ai fini del controllo dei rifiuti umidi eventualmente conferiti al Servizio di N.U.

L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 889 del C.C., il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

La riduzione é riservata a tutti i cittadini che:

1. sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale;
2. che, secondo il Progetto del Servizio Igiene rientrano nella perimetrazione definita "**area vasta**";
3. che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARES.

Articolo 13

Osservanza di altre disposizioni in materia

Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito in piattaforma Ecologica. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura. Sono

vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle specifica normativa nazionale e regionale di settore per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo 14

Modalità di adesione al compostaggio domestico

Il Comune di Santi Cosma e Damiano si impegna a redigere un albo compostatori contenenti i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento. Tale Albo sarà periodicamente reso pubblico.
Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario:
1. Compilare l'apposito modulo ("Modulo per l'adesione al Compostaggio Domestico" Allegato A al presente Regolamento), scaricabile dal sito www.comune.santicosmaedamiano.lt.it, area Modulistica- Ufficio Tributi, oppure disponile presso l'ufficio TRIBUTI del Comune di Santi Cosma e Damiano.
L' istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante il modello predisposto, in 2 copie autografe dalla persona fisica contribuente della tassa sui rifiuti, presso l'Ufficio Protocollo compilato in ogni sua parte.
Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di adesione, l'istanza deve essere presentata entro il 20 Gennaio. La domanda va rinnovata ogni anno.
In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio domestico va presentata istanza presso I'Ufficio Protocollo dell'Ente esclusivamente mediante l'apposito **Allegato B** "*cessazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)"* allegato al presente regolamento.

Articolo 15

Cessazione

L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio TRIBUTI, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.

Articolo 16

Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio

Il diritto alla riduzione della Tassa rifiuti è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della tassa rifiuti.

Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.